



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE
TRANSITORIO (STABILIZZAZIONI) EX ART. 20 D.LGS. N. 75/2017 E ART.
3 L.R. 27/2016 E SS.MM.II.**

Approvato con delibera G.C. n. 72 del 13/11/2018

Art. 1
Stabilizzazione personale precario.

1. Il Comune di Naro, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili, procede, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 25.05.2017, n. 75 e dell'art. 3 della L.R. 29.12.2016, n. 27 e s.m.i., alla stabilizzazione, tramite reclutamento speciale (previsto in via transitoria), del personale precario inquadrato nelle categorie C e D.
2. Le modalità di stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato prevedono il previo espletamento di procedure selettive interamente riservate al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Naro in possesso dei requisiti di legge.

Art. 2
**Composizione della commissione giudicatrice per lo svolgimento
di procedure di stabilizzazione**

1. Le commissioni giudicatrici per la copertura, a mezzo di stabilizzazione, dei posti riferibili alle categorie C) e D) sono nominate con determina sindacale e sono composte dal Segretario Generale che la presiede e da due Capi Settore, scelti tra quelli che sono responsabili dei servizi riguardanti le materie oggetto della selezione. La commissione potrà essere integrata da un esperto in informatica e/o lingua straniera.
2. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono affidate ad un dipendente appartenente alla categoria non inferiore alla C, nominato con atto del Capo Settore responsabile del servizio "*Personale*".
3. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati nelle selezioni interne, verrà effettuata a cura degli uffici segreteria, affari generali e personale.
4. Qualora l'articolazione del programma di esame richieda competenze specifiche (lingua straniera o informatica, etc.) per più materie, possono essere nominati dei membri aggiunti. I membri aggiunti sono di supporto alla commissione giudicatrice, che tiene conto delle loro valutazioni nella formulazione dei punteggi.

Art. 3
**Stabilizzazione tramite il reclutamento speciale previsto in via transitoria personale di
categoria C e D.**

1. In applicazione e ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016 e ss.mm.ii., la stabilizzazione, tramite il reclutamento speciale (previsto in via transitoria) del personale precario di categoria C e D, avviene previa selezione pubblica riservata per titoli ed esami.
2. La copertura dei posti di categoria C e D è riservata interamente ai lavoratori in servizio presso il Comune di Naro, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato relativamente alla categoria e al profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) *titolarità, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro presso questa amministrazione che bandisce il concorso;*
 - b) *aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso questa amministrazione che bandisce il concorso.*
3. Gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione sono:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea;
 - b) idoneità fisica all'impiego (l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio);
 - c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.2 del DPR 09/05/1994 n.487 e s.m.i. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
 - d) possesso del titolo di diploma di Istruzione secondaria superiore (per le categorie C) o della laurea (per le categorie D);
 - e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - f) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il reclutamento speciale (previsto in via transitoria) a loro riservato, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014 e ss.mm.ii;
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4

Criteria per la formazione delle graduatorie di merito finalizzate alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria riservato al personale precario di categoria C e D

1. Le domande saranno esaminate da una apposita commissione giudicatrice, la cui composizione e nomina è disciplinata dal precedente articolo 2 del presente regolamento.
2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
 - la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
 - la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - la mancanza dei requisiti richiesti;
3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.
4. Il Capo Settore responsabile del servizio "*personale*", con proprio atto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale espletata determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti alla selezione pubblica.

Art. 5

Valutazione dei titoli.

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 2 dispone complessivamente di 100 punti così suddivisi:
 - a) 40 punti per la prova scritta, 40 punti per la prova orale e 20 punti per i titoli.
2. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
3. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.
4. Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
5. Ai fini della valutazione si applica il D.A. 3 febbraio 1992, come rettificato con D.A. 19 ottobre 1999, i cui punteggi sono riproporzionati in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente procedura di stabilizzazione.
6. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 20 punti ad essi riservati sono così ripartiti:
 - I. Categoria: Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto max punti:10
 - II. Categoria: Titolo di studio superioremax punti:2
 - III. Categoria: Titoli di servizio max punti:6
 - IV. Categoria: Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, Abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario.....max punti:2
7. I complessivi 20 punti saranno attribuiti come segue:
 - a) Titolo di studio richiesto :
 - diploma di scuola media superiore:Punti 0,25 per ogni punto superiore a 60/100 o 0,42 per ogni punto superiore a 36/60;
 - diploma di Laurea: Punti 0,22 per ogni punto superiore a 66/110 – punti 0,32 per la lode.

I punteggi dei titoli di studio recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 100;

 - b) al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, indipendentemente dal punteggio, saranno attribuiti: punti 1, se non pertinente al profilo professionale; punti 2 se pertinente;
 - c) ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) o a trenta ore saranno attribuiti punti 0.25 sino ad un massimo di punti 1;
 - d) scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento post-universitario, abilitazioni professionali, punti 0, 50 sino ad un massimo di punti 1;
 - e) all'idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.

8. Il punteggio complessivo di cui ai punti b, c, d non potrà essere, comunque, superiore a punti 2.
9. I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:
 - a) servizio prestato presso enti pubblici nella stessa categoria o in categoria superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre: punti 0,060 fino a un massimo di punti 4;
 - b) servizio prestato in categoria immediatamente inferiore: punti 0,030 fino a un massimo di punti 2;
 - c) il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.
 - d) I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

ART. 6

Valutazione delle prove di esame

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 24/40 per la prova scritta e di almeno 24/40 nella prova orale.

ART. 7

Programma di esame

1. Le prove d'esame saranno specificate in sede di approvazione del bando, tenuto conto della figura professionale alla quale si riferisce la selezione: la prova scritta prevede la risoluzione di quesiti a risposta multipla chiusa o aperta/commentata; la prova orale avrà luogo sulle materie oggetto della prova scritta e prevede l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
2. I punteggi massimi attribuibili a ciascuna prova sono di 40 punti e si considerano superati se raggiunti i punteggi previsti all'articolo 6 del presente regolamento.
3. Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avvenuta ammissione o dell'esclusione alla prova orale. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
4. Ai candidati ammessi alla prova orale verrà comunicata la valutazione riportata nella prova scritta e la valutazione degli eventuali titoli presentati nella domanda di partecipazione.

ART. 8

Graduatoria

1. Ultimate le procedure relative alle suddette prove, la Commissione predispone la graduatoria di merito. Il punteggio finale è stabilito dai voti conseguiti nelle prove scritte e dalle votazioni conseguite nelle prove orali, nonché dall'eventuale punteggio relativo ai titoli presentati.
2. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa al Capo Settore Responsabile del servizio "*personale*" il quale determina l'approvazione della graduatoria.

3. Resta nelle competenze del Responsabile, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali “preferenze” previste ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d’età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge n. 191/98.
4. Dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione della graduatoria di merito decorrono i termini per eventuali impugnative.

ART. 9

Assunzione in servizio

1. L’assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale del comparto Regioni – Autonomie Locali in vigore.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego pubblico di cui all’art. 2 del presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante notifica, raccomandata a.r., ovvero tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l’assunzione e, in particolare:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
 - b) titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
4. Scaduto vanamente il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l’amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante notifica, raccomandata a.r. ovvero, tramite PEC, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 1 del CCNL 06/07/1995.
5. L’ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria, il possesso dell’idoneità fisica necessaria all’espletamento delle funzioni di competenza.
6. Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 14 del CCNL 06/07/1995.
7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.
8. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua eventuale sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l’ordine della graduatoria.

ART. 10

Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.